

In attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, PATRIMONIO COPPARO SRL ha disposto uno specifico atto organizzativo finalizzato alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, in conformità con le disposizioni contenute nelle linee guida ANAC.

Lo scopo del provvedimento è quello di assicurare la dovuta tutela ai soggetti che segnalano illeciti, nell'ambito della propria attività lavorativa, che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche, anche allo scopo contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Pertanto, allo scopo di garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con divulgazioni pubbliche che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, l'ente si è dotato di una procedura che fornisce ogni garanzia riguardo alla tutela della riservatezza, sia del segnalante, sia dei soggetti e delle situazioni oggetto delle segnalazioni.

Soggetti che possono effettuare segnalazioni

- a) tutti i dipendenti dell'ente, anche a tempo determinato;
- b) i lavoratori autonomi, i collaboratori, professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa a favore dell'ente;
- c) le persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
- d) coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la nostra Azienda e siano sotto il controllo e la direzione della Società (es.: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- e) coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per conto della nostra Azienda (ad es. consulenti, fornitori, clienti);
- f) in generale per tutti gli altri soggetti previsti dall'art. 3 del DL 24/2023.

Oggetto delle segnalazioni

Le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente e devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Inoltre, non possono consistere in una mera irregolarità, ma debbono riguardare “elementi concreti” tali da far ritenere che potrebbe essere commessa una delle violazioni, sia riguardo alla normativa nazionale, sia a quella europea, quali:

- illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Le segnalazioni non possono avere ad oggetto:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali
- c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione

La procedura individua tutele finalizzate, oltre che alla riservatezza del segnalante, alla protezione, sia nei confronti dello stesso, sia di altri soggetti e situazioni a lui direttamente riferibili, quali:

- a) i facilitatori, cioè coloro i quali hanno assistito il segnalante nella sua azione;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

I soggetti che segnalano illeciti e le persone tutelate, in ragione della segnalazione non possono essere oggetto di atteggiamenti ritorsivi che risultino direttamente collegati alla denuncia degli illeciti.

L'obbligo di riservatezza

Nel rispetto della normativa richiamata, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla

segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La procedura di segnalazione degli illeciti

La segnalazione degli illeciti può avvenire utilizzando uno dei seguenti canali:

- a) In forma telematica, mediante l'utilizzo della procedura informatica che l'ente ha individuato, la cui gestione è affidata alla società Audita Srl
- b) In forma orale, mediante comunicazione in sede riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione, a conclusione della quale viene predisposto un verbale, sottoscritto da entrambi, registrato al protocollo riservato e conservato all'interno di una doppia busta, da cui non si rilevino, né le generalità del segnalante, né quelle del segnalato.
- c) In forma scritta, mediante la consegna manuale di una memoria al Responsabile della prevenzione della corruzione, con l'esplicita indicazione di volersi avvalere delle tutele prescritte per il whistleblowing.
- d) Mediante il canale di segnalazione esterna predisposto dall'ANAC, a cui si può accedere mediante il link

In ogni caso il segnalante avrà diritto ad avere una ricevuta che attesti l'avvenuta segnalazione

Il trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

In particolare, nel caso di utilizzo di uno dei canali prima individuati, fatta eccezione per quello gestito dall'ANAC, l'organizzazione in tema di trattamento dei dati personali è articolata come segue:

- L'ente è titolare del trattamento e ha il compito di determinare le finalità e i mezzi da utilizzare a tal fine;
- I soggetti autorizzati al trattamento sono il Responsabile della prevenzione, dott.sa Sara Tuffanelli . email rpct@patrimoniocopparo.it . e l'Organismo di Vigilanza, dott. Massimo Gullini email odv@patrimoniocopparo.it
- Responsabile esterno del trattamento è la società Audita s.r.l. , a cui è stato affidato il servizio con determina a contrarre n. 177 del 27/07/2023, email info@audita.tech;
- Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Santo Fabiano, e-mail dpo@santofabiano.it.

Il trattamento dei dati, cioè l'acquisizione, gestione, conservazione, elaborazione ed eventuale trasmissione è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

I dati e le informazioni raccolte saranno, inoltre, strettamente limitati alle finalità della procedura, nel rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza. Nello specifico per la finalità di gestione della segnalazione, l'Ente precisa che la base giuridica di trattamento si rinviene, oltre al citato D. Lgs. n. 24/2023, nell'art. 6 paragrafo 1) lettera c) del GDPR, per i dati personali; art. 9 paragrafo 2) lettera f) del GDPR, per gli eventuali dati personali cd. particolari; art. 10 del GDPR (da leggersi, assieme, all'art. 2 octies commi 1) e 3) lettera e) del novellato Codice Privacy), per i dati personali cd. giudiziari).

Solo nel caso in cui il segnalante acconsenta a rivelare la propria identità, l'Ente in qualità di titolare del trattamento acquisirà tramite la menzionata procedura un consenso libero e specifico a tal fine, giacché l'art. 12, par. 2 del D.Lgs. 24/2023 prevede appunto che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il consenso espresso dello stesso.

I dati personali saranno conservati in modo da assicurarne l'integrità, l'esattezza, il divieto di tracciamento e la inaccessibilità al di fuori della procedura e degli eventuali procedimenti conseguenti.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Garanzie e tutela del diritto alla riservatezza

Laddove il segnalante riscontri la violazione della riservatezza o un trattamento indebito o errato, potrà presentare un reclamo al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati o direttamente all'ANAC, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it

Nel caso in cui ritenga che i dati che lo riguardano risultino inesatti o siano indebitamente trattati, può richiederne la rettifica, limitazione e/o la cancellazione rivolgendosi al Responsabile del trattamento o direttamente al Garante per la protezione dei dati, all'indirizzo protocollo@pec.gpdp.it

Al segnalante, inoltre è garantito il diritto di accedere ai propri dati personali in qualsiasi momento, anche al fine di verificarne l'esattezza, utilizzando la funzionalità disponibile nella procedura informatizzata accendendo, anche in forma totalmente anonima, con il codice univoco alfanumerico fornito in fase di segnalazione.